



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

1. Novità legislative.

[Decreto Legge 31 agosto 2016 n. 168.](#)

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari nonché per la giustizia amministrativa (in vigore dal 31.8.2016).

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

[C. Cost. Ordinanza 6 luglio 2016 \(dep. 8 settembre 2016\) nr. 209 / 2016, Pres. Grossi Rel. Lattanzi.](#)

Reati e pene – Omesso versamento Iva – Sanzione penale – Restituzione atti – *jus superveniens*

La Corte, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 ter del decreto legislativo 10 marzo 2000 nr. 74 promosso dal Tribunale Ordinario di Treviso con ordinanza del 18 febbraio 2015 ordina la restituzione degli atti al Tribunale Ordinario di Treviso . A fronte dei dubbi di legittimità costituzionale del Giudice ordinario (che aveva sostenuto la violazione del principio del ne bis in idem per effetto della contemporanea applicazione di una misura penale e di una amministrativa per il medesimo fatto storico), la Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale competente affinché valuti se sussistono ancora i presupposti per



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

sollevare la questione di legittimità, alla luce delle modifiche normative intervenute nelle more del procedimento.

[C. Cost. Ordinanza 15 giugno 2016 \(dep. 8 settembre 2016\) nr. 207 / 2016, Pres. Grossi Rel. Lattanzi.](#)

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Previsione che la richiesta “può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo – Manifesta fondatezza

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 bis, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale ordinario di Brindisi con l'ordinanza indicata in epigrafe.

3. Sezioni Unite.

[S.U., Sent. n. 33216 ud. 31 marzo 2016 \(dep. 29 luglio 2016\), Pres. Canzio, Rel. G. Fidelbo, Imp. Rigacci, P.G. \(Concl. diff\).](#)

Estinzione (cause di) – In genere – Sospensione con messa alla prova – Ordinanza di rigetto della istanza di sospensione – Autonoma impugnabilità – Esclusione.

(Artt. 168-bis, 168-ter, 168-quater c.p.; artt. 464-bis, 464-ter, 464-quater, 586 c.p.p.).

Risolvendo un contrasto interpretativo insorto sulla possibilità di ricorrere autonomamente ed immediatamente per cassazione avverso il diniego di sospensione del procedimento con messa alla prova, le Sezioni Unite hanno affermato che “L’ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-*quater*, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova”

L'ordinanza n. 50278 della Sez. VI Pen., Ud. 19 novembre 2015 (dep. 22 dicembre 2015), Pres. Agrò, Rel. Ricciarelli, Imp. Rigacci, con cui è stata rimessa la relativa questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, è stata pubblicata nella Newsletter n. 0.

[S.U. Sent. n. 36272 ud. 31 marzo 2016 \(dep. 01 settembre 2016\), Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, Imp. Sorcinelli, P.G. \(concl. conf.\).](#)

Messa alla prova – Limiti edittali – Computo circostanze aggravanti ad effetto speciale e ad efficacia speciale.

(Artt. 63, comma 3, 168-*bis*, 640 comma 2 n. 1 c.p.; artt. 4, 550 c.p.p.).

Risolvendo un contrasto interpretativo insorto sulla rilevanza delle circostanze aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella edittale e di quelle ad effetto speciale nella determinazione del limite edittale previsto dall'art. 168-*bis*, comma 1, cod. pen., le Sezioni Unite hanno affermato che “Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-*bis* cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

L'Ordinanza n. 8014 della Sez. II Pen. Ud. 23 febbraio 2016 (dep. 26 febbraio 2016), Pres. Gentile, Est. Davigo, Imp. Sorcinelli, con cui è stata rimessa la relativa questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione è stata pubblicata nella Newsletter n. 1.

[S.U. Sent. n. 33217 ud. 25 maggio 2016 \(deposito 29 luglio 2016\), Pres. Canzio, Rel. Diotallevi, Imp. Cozzolino, P.G. \(concl. conf.\).](#)

Misure cautelari – Personali – Termini di durata massima della custodia cautelare – Sospensione in pendenza dei termini di redazione della sentenza – Deposito avvenuto prima della scadenza del termine legale o indicato dal giudice – Irrilevanza ai fini del computo del periodo di sospensione.

(Art. 13 Cost.; artt. 304, comma 1 lett. c), 544, commi 2 e 3, c.p.p.).

In materia di termini di durata della custodia cautelare, le Sezioni Unite hanno affermato che nell'ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo previsto, dall'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., per la redazione della motivazione della sentenza particolarmente complessa, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, deve farsi riferimento alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, restando irrilevante l'eventuale effettivo deposito anticipato.

La relativa informazione provvisoria è stata pubblicata nella Newsletter n. 6, mentre l'Ordinanza n. 9553 della Sez. VI Pen., ud. febbraio 2016 (dep. 8 marzo 2016) Pres. Citterio, Rel. Tronci, Ric. Cozzolino, con cui è stata rimessa la questione alle Sezioni Unite è stata pubblicata nella Newsletter n. 2.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. II Pen., ud. 15 giugno 2016 \(dep. 22 giugno 2016\), Ord. di rimessione n. 26092, Pres. Fiandanese, Rel. Pardo, Imp. Schirru ed altro.](#)

Depenalizzazione – Abrogazione – Reato successivamente trasformato in illecito civile – Pronuncia del giudice dell'impugnazione – Il fatto non è più previsto dalla legge come reato – Statuizioni civili.

(Art. 2 c.p.; artt. 538, 578 c.p.p.; D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 artt. 3, 4, 12).

Con la sopra indicata ordinanza di rimessione è stato devoluto alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito:

se, in caso di sentenza di condanna relativa ad un reato successivamente trasformato in illecito civile, ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, debba revocare le statuizioni civili oppure decidere comunque sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Ud.: 29 settembre 2016

Rel.: Vessichelli

[Sez. III Pen, ud. 27 aprile 2016 \(dep. 13 luglio 2016\), Ord. di rimessione n. 29398, Pres. Fiale, Rel. Andronio, Imp. Cepeli Durim.](#)

Giudizio di secondo grado – Domanda di provvisoria in appello – Richiesta formulata dalla parte civile non impugnante.

(Artt. 74, 76, 538, 539, 576, 597, comma 3, 600 c.p.p.).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

Con la sopra indicata ordinanza di rimessione è stato devoluto alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito:

se violi il divieto della *reformatio in peius* la sentenza di secondo grado che accolga la domanda di provvisoria proposta per la prima volta in appello dalla parte civile non impugnante.

Ud.: 27 ottobre 2016

Rel.: Montagni

Questione penale pendente n. 29607

[Sez. Un., Primo Pres. Canzio, provvedimento del 29 luglio 2016](#), “*stante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in tema di specificità dei motivi di appello e di poteri di declaratoria di inammissibilità ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen., segnalato con Relazione n. 40 del 2016 del Massimario penale*”.

(Artt. 571, 581, 591, 593, 597, 605, 606 c.p.p.).

È stato, dunque, devoluto al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il quesito in ordine a quali siano, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, i requisiti di specificità dei relativi motivi.

Ud.: 27 ottobre 2016

Rel. Andronio

[Sez. II Pen., ud. 16 febbraio 2016 \(dep. 1 giugno 2016\), Ord. n. 23161, Pres. Fiandanese, Rel. Tutinelli, Imp. Rushi.](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

Restituzione nel termine – Impugnazione – Appello sentenza contumaciale – Richiesta esperimento rito alternativo al dibattimento.

(Artt. 175, 438, 444, 468, 555; L. 28 aprile 2014, n. 67, artt. 11, 15-*bis*; L. 11 agosto 2014, n. 118, art. 1)

Con la sopra indicata ordinanza di rimessione è stato devoluto alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il seguente quesito:

se la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado, richiesta ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67 ed applicabile ai procedimenti in corso secondo quanto previsto dall'art. 15-*bis* della legge indicata, comporti anche la restituzione nel termine per richiedere in grado di appello l'ammissione ad un rito alternativo al dibattimento.

Udienza: 29 settembre 2016

Rel.: Amoresano

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. III, sentenza 10 maggio – 5 settembre 2016 n. 36664 – Pres. Rosi – Rel. Manzon](#)

Attenuanti generiche – art. 62 bis c.p. – Mancata confessione dell'imputato – Diniego - Insussistenza

La mancata confessione dell'imputato non può supportare il diniego delle attenuanti generiche.

La protesta di innocenza, da parte dell'imputato, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta da sola, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione del beneficio



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

richiesto non esistendo, nel nostro ordinamento, un principio per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non ammetta di aver commesso il fatto allo stesso addebitato, quale che sia la consistenza delle prove raccolte.

[Sez. IV, sent. 12 maggio 2016 – 13 settembre 2016, n. 38060, Pres. Romis, Rel. Bellini](#)

Colpa in genere – norma cautelare elastica – ordine logico di apprezzamento dei profili oggettivo e soggettivo della colpa – profilo oggettivo della colpa – precedenza

In tema di accertamento della colpa, in presenza di una violazione di una norma elastica, il giudice deve in primo luogo verificare la concreta, specifica situazione contingente, facendo precedere l'imputazione soggettiva dell'evento da un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiusuridico da parte dall'agente modello.

[Sez. V, sent. 14 giugno 2016– 5 settembre 2016, n. 36819, Pres. Savani, Rel. Settembre.](#)

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto- Art. 131 *bis* c.p.p.- Abitualità del comportamento- Pluralità di reati della stessa indole.

Il requisito dell'abitualità del comportamento, rilevante ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, si concretizza nella presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole, diversi rispetto a quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p.p.. La serialità ostativa, pertanto, si realizza quando l'autore faccia seguire a due reati della stessa indole un'ulteriore analoga condotta illecita che rendendo il comportamento abituale preclude la qualificazione dell'offesa come particolarmente tenue.

[Sez. V, sent. 20 luglio 2016– 6 settembre 2016, n. 36991, Pres. Savani, Rel. Catena.](#)

Concorso di persone nel reato- Concorso morale- Requisiti-Mera connivenza-Irrilevante.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

In tema di concorso di persone nel reato, per aversi concorso morale è necessario un rafforzamento o un'istigazione del proposito criminoso altrui, con la conseguenza che la semplice presenza del soggetto sul *locus commissi delicti*, caratterizzata da profili comportamentali che non consentono di distinguerla da una mera connivenza, non può, di per sé, realizzare alcuna forma di concorso nell'illecito altrui, salvo il disposto dell'art. 40 comma 2 c.p. nell'ipotesi in cui il soggetto meramente connivente risulti titolare di una posizione di garanzia implicante l'obbligo giuridico di attivarsi per impedire l'evento.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. II, sent. 21 giugno-8 settembre 2016, n. 37385, Pres. Fumu, Rel. Recchione.](#)

Estorsione - Elemento oggettivo - Aggravante dell'uso del metodo mafioso - Messaggio intimidatorio in forma silente - Sufficienza - Fattispecie.

Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia. Invero, quando ad agire sono esponenti delle mafie storiche, il metodo mafioso può esprimersi anche in modo tacito, laddove emerga che la forza di intimidazione dell'organizzazione criminale sia percepita in modo diffuso dalla comunità, al punto da rendere sufficiente il richiamo implicito, e financo silente, al potere criminale del sodalizio.

[Sez. II, sent. 21 giugno-8 settembre 2016, n. 37384, Pres. Fumu, Rel. Recchione.](#)

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Truffa - Elementi differenziali - Fattispecie.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

L'art. 316-*ter* c.p., punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate – oltre che dal silenzio antidoveroso – da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente. Peraltro, ai fini della configurabilità del reato di truffa, ciò che rileva non è tanto la definizione dei concetti di artifici e raggiri, quanto, piuttosto, la idoneità di quelle condotte a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo. In coerenza con tali linee ermeneutiche, deve ritenersi che l'autocertificazione falsa non è idonea a produrre l'errore nel senso di deviazione del percorso valutativo, ogni volta che non si verifichi una attività di accertamento dei requisiti autocertificati, ma solo una presa d'atto degli stessi. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'autocertificazione falsa prodotta dall'imputato all'Inps non era stata idonea ad indurre in errore l'Ente, il quale non aveva compiuto un controllo sui contenuti dell'istanza, ma si era limitato a prendere atto della sua esistenza; conseguentemente, la Corte ha ritenuto che i fatti contestati dovessero essere inquadrati nella fattispecie astratta prevista dall'art. 316 *ter* c.p. piuttosto che in quella prevista dall'art. 640 c.p.).

[Sez. F, sent. 30 agosto 2016 – 14 settembre 2016, n. 38235, Pres. Fumo, Rel. Miccoli.](#)

Offese in scritti difensivi – operatività dell'esimente – contenuto minimo di verità delle offese – necessità – esclusione – interesse tutelato – libertà di difesa.

L'esimente di cui all'art. 598 c.p. costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) ed è applicabile sempre che le stesse riguardino l'oggetto della causa in modo diretto ed immediato. Deve essere esclusa, al contrario, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

[Sez. II, sent. 17 maggio-8 settembre 2016, n. 37378, Pres. Fumu, Rel. Taddei.](#)

Procurata inosservanza di pena - Elemento oggettivo - Condotta a forma libera - Aiuto prestato - Contenuto di tipicità - Fattispecie.

La condotta del reato di procurata inosservanza di pena consiste in un'attività volontaria, specificamente diretta ad eludere l'esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato; tale attività, che può assumere le forme più diverse trattandosi di reato a forma libera, deve tuttavia risolversi in uno specifico aiuto prestato al condannato, idoneo a conseguire l'effetto di sottrarlo all'esecuzione della pena e ad assicurargli effettiva copertura: in particolare, l'aiuto deve essere in rapporto di causalità con l'intenzione del condannato di sottrarsi alla pena. Ne consegue che non può ritenersi responsabile del reato colui che, anche se a conoscenza della qualità di condannato di una persona e del suo proposito di sottrarsi all'esecuzione della pena, non svolge alcuna specifica attività di copertura del latitante rispetto alle ricerche degli organi di polizia, ma intrattiene con questi rapporti interpersonali leciti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall'imputato, al quale erano state contestate esclusivamente condotte volte a consentire al proprio suocero di mantenere rapporti di natura affettiva con i propri familiari, mentre non era stato individuato l'aiuto prestato al condannato al fine di sottrarlo all'esecuzione della pena).

[Sez. Feriale sent. 30 agosto 2016 – 8 settembre 2016 n. 37400, Pres. Fumo, Rel. Pellegrino.](#)

Truffa – momento consumativo – Individuazione del *locus commissi delicti* in caso di disposizione patrimoniale avvenuta tramite bonifico bancario.

Il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

Qualora la disposizione patrimoniale sia avvenuta tramite bonifico bancario, occorre tenere a mente che in tal caso il momento dell'ordine di pagamento impartito dalla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro (oggetto dell'operazione bancaria) come destinazione un conto corrente diverso da quello dell'ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinante nelle more della transazione, impedendo al reato di giungere a consumazione (*in applicazione di detto principio la Suprema Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che, in un caso di truffa perfezionata all'esito di un bonifico bancario disposto dalla persona offesa, aveva riconosciuto la competenza territoriale del Tribunale del luogo ove era stato effettuato il bonifico e non di quello della località - diversa - ove era il conto corrente sul quale era confluito il denaro*).

C. Leggi speciali.

[Sez. I sent. 7 giugno 2016 – 12 settembre 2016 n. 37822, Pres. Vecchio, Rel. Novik Adet.](#)

Armi – Porto abusivo di munizioni per armi comuni – Irrilevanza penale.

In tema di munizioni per armi comuni da sparo, la condotta di porto non è sanzionata da alcuna previsione incriminatrice: con riferimento a dette munizioni, infatti, la legge penale non contempla alcuna ipotesi di reato che tipizzi la specifica condotta di porto.

[Sez. III, sentenza 28 giugno – 6 settembre 2016 n. 36862 – Pres. Ramacci – Rel. De Masi.](#)

Coltivazione senza autorizzazione di piante dalle quali è estraibile sostanza stupefacente – Art. 73 D.p.r. 309/90 – Sussistenza – Presupposti.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

Fermo restando il principio d'ordine generale, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla rilevanza penale della condotta finalizzata alla coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, resta comunque da affrontare, in concreto, per ritenere la sussistenza del reato, il tema relativo alla offensività o meno della condotta, essendo pacifico che la punibilità per la coltivazione non autorizzata deve escludersi solo laddove se ne accerti la inoffensività in concreto. Detta inoffensività risulta sussistente non solo quando i quantitativi prodotti risultino privi della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, effetti psicotropi ma anche quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione della sostanza stupefacente.

[Sez. V, sent. 10 giugno 2016– 5 settembre 2016, n. 36842, Pres. Fumo, Rel. Micheli.](#)

Circostanza aggravante - Art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152- Dolo specifico di favorire l'associazione- Identificazione degli interessi del capomafia con quelli dell'associazione.

In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 ha natura oggettiva e richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che tale fine deve essere l'obiettivo diretto della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione. Tale principio, tuttavia, non esclude che la circostanza aggravante *de qua* debba ritenersi integrata da una condotta di agevolazione che abbia per beneficiario il vertice di un'associazione mafiosa, nella persona del capomafia, quando si riferisca al *core business* della stessa associazione, in quanto costituente la finalità fondamentale della struttura verticistica, con la conseguenza che in tal caso gli interessi del capo e quelli dell'associazione si identificano.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

[Sez. III, sentenza 11 maggio – 8 settembre 2016 n. 37232 – Pres. Fiale – Rel. Andreazza.](#)

Omesso versamento ritenute previdenziale – Art. 2 legge 638/83 – Depenalizzazione – Effetti.

A seguito della novella legislativa che ha previsto la sussistenza del reato di cui all'art. 2 legge 683/83 laddove l'importo non versato sia superiore a quello di €. 10.000 annui il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite alla non punibilità ma ha configurato tale superamento (collegato al periodo temporale dell'anno) quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso senza che le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno possano aprire un nuovo periodo e dare luogo, quindi, ad un ulteriore reato.

Da ciò ne deriva che il momento consumativo del reato, rispetto alla precedente fattispecie, risulta diverso; ed infatti, mentre in precedenza il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, nell'attuale formulazione la consumazione coincide, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo pari ad €. 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione o con l'ulteriore e le ulteriori omissioni successive riferite sempre al medesimo anno ovvero, definitivamente e, comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo.

(Si segnala all'attenzione dei lettori la sentenza riportata che fornisce una esauriente trattazione della normativa a seguito della intervenuta depenalizzazione)

[Sez. III, sentenza 25 settembre 2015 – 8 settembre 2016 n. 37229 – Pres. Squassoni – Rel. Grillo.](#)

T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro – D. Lgs. 81/2008 – Appalto – Subappalto – Responsabilità amministratore società appaltante.

In tema di prevenzione degli infortuni, per affermare la responsabilità penale del rappresentante legale della società appaltante, qualora sussistano violazioni afferenti la normativa sulla sicurezza sul lavoro è



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

necessario verificare se la società appaltante abbia continuato ad avere responsabilità in materia di controlli e verifiche sulla sicurezza dei lavori. Se è vero, infatti, che l'appaltatore, subappaltando, non perde automaticamente la sua qualifica di datore di lavoro con i correlati obblighi antinfortunistici, è altrettanto indispensabile che questi continui ad esercitare una concreta e costante ingerenza nell'esecuzione dell'opera, così non integralmente subappaltata.

D. Diritto processuale.

[Sez. VI Pen., Sent. n. 34442 ud. 13 luglio 2016 \(dep. 04 agosto 2016\), Pres. Paoloni, Rel. Giancesini, Imp. Guarino A. ed altri, P.G. \(concl. diff.\).](#)

Astensione dalle udienze proclamata da organismi locali di categoria e per ragioni relative agli uffici giudiziari locali – Effetti presso altri uffici giudiziari di merito o di legittimità – Esclusione.

(Art. 3, comma 1, lett. b) Codice di autoregolamentazione forense).

L'astensione dalle udienze, proclamata da organismi rappresentativi locali di categoria, in relazione agli uffici giudiziari del distretto di riferimento e per ragioni di protesta locali, non ha effetto nei confronti delle attività giudiziarie che si svolgano presso diversi uffici di merito o di legittimità, pur se riferite a provvedimenti decisorii degli uffici interessati dall'astensione.

[Sez. IV, sent. 12 maggio 2016 – 13 settembre 2016, n. 38077, Pres. Romis, Rel. Bellini.](#)

Autorizzazione della persona sottoposta ad arresti domiciliari dal luogo di arresto per provvedere ai bisogni generati dalla assoluta indigenza in cui versa – accertamento dello stato di assoluta indigenza – verifica rigorosa – sufficienza.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

La condizione di assoluta indigenza di cui all'art. 284, comma 3 c.p.p. necessita una verifica rigorosa, ma non può spingersi fino a pretendere una sorta di prova legale dello stato di assoluta indigenza del nucleo familiare dell'indagato.

Sez. II, sent. 21 giugno-8 settembre 2016, n. 37383, Pres. Fumu, Rel. Recchione.

Azione penale - Querela - Termine - Tardività della querela - Rilevabilità in sede di legittimità – Condizioni.

La tardività della querela, ai fini della sua rilevabilità in sede di legittimità, deve risultare dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui risulti immediatamente e inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine che, comportando l'accesso agli atti, non è realizzabile dal giudice di legittimità. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello in ordine alla tempestività della querela non risultasse coerente con le emergenze processuali e presentasse profili di illogicità manifesta, rilevabili anche in sede di legittimità in quanto non implicanti una valutazione di merito, ma rilevabili dallo stesso tessuto motivazionale della sentenza).

Sez. III, sentenza 14 giugno – 14 settembre 2016 n. 38143 – Pres. Andreatza – Rel. Renodi.

Corte di Cassazione – Omessa notifica fissazione udienza – Ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.

L'errore di fatto consistito nella mancata notifica all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti alla Corte di Cassazione, cui abbia fatto seguito la decisione sull'impugnazione, è deducibile attraverso lo strumento del ricorso straordinario.

(Nel caso di specie veniva accolto il ricorso dell'imputato al quale era stato nominato un difensore di ufficio, abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte, ex art. 613 c. 4 c.p.p., ma non era stato notificato al l'avviso dell'udienza).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

[Sez. I sent. 5 febbraio 2016 – 9 settembre 2016 n. 37538, Pres. Vecchio, Rel. Esposito.](#)

Contrasto tra dispositivo e motivazione – Principio generale della prevalenza del primo – Eccezioni.

In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione.

[Sez. I sent. 1 aprile 2016 – 28 luglio 2016 n. 33080, Pres. Siotto, Rel. Magi.](#)

Dibattimento – Nuova contestazione circostanze aggravanti ex art. 517 c.p.p. – Effetti della declaratoria di incostituzionalità.

In riferimento alla intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p., nella parte in cui detta norma non consentiva l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato in caso di contestazione cd. patologica di una circostanza aggravante (sent. Corte Cost. n. 139 del 26 maggio 2015) non può ritenersi sussistente alcuna possibilità di estensione degli effetti della decisione nei processi in corso alla data della pronuncia, nel cui ambito dopo l'avvenuta modifica dell'imputazione – e prima della prosecuzione del dibattimento – l'imputato non abbia chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato, posto che in tal caso la situazione processuale va ritenuta esaurita; lì dove, invece, tale richiesta sia intervenuta e sia stata respinta dal giudice precedente, ove il giudizio sia ancora in



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

corso al momento dell'emissione della sentenza della Corte Costituzionale, è dovuta, in caso di condanna, la riduzione di pena di cui all'art. 442 co. 2 c.-p.p.

[Sez. V, sent. 20 luglio 2016– 6 settembre 2016, n. 36995, Pres. Savani, Rel. Catena.](#)

Divieto di reformatio in peius- Mancata rinnovazione di prove dichiarative ritenute decisive- Vizio di motivazione- Appello della parte civile.

In caso di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, la sentenza di appello che operi una *reformatio in peius* di una sentenza assolutoria, in base ad una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma 3 c.p.p., è illegittima in quanto affetta da vizio di motivazione *ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.*, per mancato rispetto del canone di giudizio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” di cui all'art. 533, comma 1 c.p.p.. Tale principio, trova applicazione anche in caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile.

[Sez. III, sentenza 9 marzo – 29 agosto 2016 n. 35570 – Pres. Rosi – Rel. Manzon.](#)

Giudizio di appello – Impugnazione imputato – Art. 539 c.p.p. - Richiesta della provvisoria nel giudizio di appello della parte civile non appellante – Ammissibilità.

La parte civile, non appellante, è legittimata a richiedere, nel giudizio di appello, anche per la prima volta, una provvisoria immediatamente esecutiva non richiesta nel giudizio di primo grado e l'eventuale accoglimento non viola il principio della *reformatio in peius*. Ed invero a chi esercita l'azione civile nel processo penale, salve le regole peculiari del processo penale stesso, non possono inibirsi facoltà processuali che gli spetterebbero qualora tale azione fosse esercitata nel processo civile.

(Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio sopra riportato dando atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

[Sez. I 24 giugno 2016 – 12 settembre 2016 n. 37829, Pres. Vecchio, Rel Centonze.](#)

Giudizio di appello – Specifiche censure presenti nell’atto di impugnazione – Obbligo di motivazione.

Qualora nell’atto di appello vengano mosse specifiche censure su uno o più punti della sentenza impugnata, il Giudice di secondo grado non si può limitare a richiamare le motivazioni del provvedimento sottostante ma deve rispondere esaustivamente alle censure processuali prospettate, tenuto conto della rivalutazione del compendio probatorio eventualmente effettuata in sede di appello, in ragione del fatto che, se così non fosse, verrebbe meno la funzione di garanzia propria del doppio grado di giurisdizione, funzionale a garantire un controllo suppletivo, che non può essere elusa nemmeno richiamando *per relationem* il provvedimento impugnato.

[Sez. I 24 giugno 2016 – 12 settembre 2016 n. 37829, Pres. Vecchio, Rel Centonze.](#)

Giudizio di appello – Specifica richiesta di rinnovazione istruttoria – Obbligo di motivazione in caso di rigetto.

Il giudice di appello, a fronte di specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento, se intende respingere la stessa ha l’obbligo di dare conto dell’assenza di decisività degli incumbenti proposti e cioè dell’inidoneità degli stessi ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti o ad inficiare la valenza di questi

[Sez. III, sentenza 30 giugno – 1 settembre 2016 n. 36094 – Pres. Ramacci – Rel. Mocchi.](#)

Impugnazione – Art. 568 c. 5 c.p.p. – Conversione dell’impugnazione- Trasmissione atti al Giudice competente.

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il Giudice che riceve l’atto deve limitarsi a



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento stesso e, quindi, a trasmettere gli atti al Giudice competente al quale spetterà valutare la fondatezza o meno dell'impugnazione proposta.

Sez. III, sentenza 6 luglio – 2 settembre 2016 n. 36379 – Pres. Amoresano – Rel. Liberati.

Impugnazione – Art. 580 c.p.p. – Conversione del ricorso in Appello – Presupposti.

Qualora, contro una medesima sentenza, siano stati presentati più gravami, uno dei quali comporti la conversione degli altri in appello, un'impugnazione avverso la detta sentenza, proposta come appello ma correttamente qualificabile quale ricorso per cassazione dal Giudice, a norma dell'art. 568 c. 5 c.p.p., si converte nuovamente, ex art. 580 c.p.p., proprio nello stesso gravame (appello) erroneamente indicato dal proponente.

Sez. II, sent. 1 giugno-12 settembre 2016, n. 37774, Pres. Fiandanese, Rel. Diotallevi.

Notificazioni - Notificazione all'imputato - Domicilio dichiarato o eletto presso il difensore - Successiva radiazione o cancellazione del difensore dall'albo professionale - Cessazione degli effetti dell'elezione - Esclusione - Ragione.

Gli effetti dell'elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato cancellato dall'albo professionale per intervenuta radiazione (ovvero semplice cancellazione), in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore.

Sez. II, sent. 21 giugno-8 settembre 2016, n. 37382, Pres. Fumu, Rel. Recchione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

Parte civile - Impugnazioni - Assoluzione dell'imputato in primo grado - Appello proposto esclusivamente dalla parte civile - Regola di giudizio da applicarsi - Parametri propri del giudizio penale e non del giudizio civile.

Nel giudizio di appello, instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell'imputato secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione di regole proprie del diritto civile, le quali configurano anche ipotesi di inversione dell'onore della prova ovvero di responsabilità oggettiva. Segnatamente, le regole che governano il giudizio penale prevedono che il ribaltamento della sentenza di assoluzione possa essere effettuata solo offrendo una motivazione rafforzata, non essendo sufficiente una lettura alternativa delle emergenze processuali (Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello).

[Sez. IV, sent. 12 maggio 2016 – 13 settembre 2016, n. 38066, Pres. Romis, Rel. Cenci.](#)

Particolare tenuità del fatto – procedimenti innanzi al giudice di pace - consenso esplicito della persona offesa – necessità – sussistenza.

Nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo l'esercizio dell'azione penale, l'opposizione della persona offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto ex art. 34, comma 3, d. Igs. n. 274 del 2000, deve essere necessariamente espressa e non può essere desunta da atti o da comportamenti che non abbiano il carattere di una formale ed inequivoca manifestazione di volontà in tal senso.

[Sez. I sent. 1 aprile 2016 – 28 luglio 2016 n. 33080, Pres. Siotto, Rel. Magi.](#)

Premeditazione – Criteri valutativi ed obblighi di motivazione.

Per esservi riconoscimento della premeditazione di omicidio è necessario che la decisione di merito analizzi – con la dovuta profondità – tutti gli indici rivelatori dell'atteggiamento interiore (predisposizione dei mezzi, manifestazioni anticipate di volontà, modalità concrete dell'evento e sua



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

dinamica realizzativa) posto che soltanto la “certezza ricostruttiva” di una previa deliberazione finalizzata in modo inequivoco a realizzare l’evento morte, rimasta costante nel tempo e non bilanciata da contropunte, può dar luogo a tale approdo.

[Sez. II, sent. 19 luglio-12 agosto 2016, n. 34872, Pres. Cammino, Rel. Iasillo.](#)

Prove - In genere - Prove non disciplinate dalla legge - Riconoscimenti fotografici effettuati nel corso delle indagini - Riconoscimenti informali dell'imputato operati in dibattimento - Natura - Accertamento di fatto - Utilizzabilità nel giudizio - Ragioni - Valutazione - Libero convincimento del Giudice.

I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria ed i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. Il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla sua deposizione, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice, che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Dichiara inammissibile, il ricorso).

[Sez. V, sent. 6 aprile 2016– 14 settembre 2016, n. 38239, Pres. Vecchio, Rel. Pistorelli.](#)

Rinuncia al mandato- Termine a difesa concesso al difensore subentrante- Sospensione dell'efficacia della rinuncia al mandato- Legittima la trattazione del dibattimento in assenza del fiduciario subentrante.

La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore, come nel caso in cui non sia decorso il termine a difesa concesso al nuovo difensore nominato ai sensi dell'art. 108 c.p.p., con la conseguenza che, in tale ipotesi, deve ritenersi



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

legittima la trattazione del dibattimento alla presenza del precedente difensore rinunciante, in quanto la pendenza del termine a difesa funge da condizione sospensiva dell'efficacia della rinuncia al mandato ai sensi dell'art. 107, comma 3, c.p.p.. In tal senso, qualora il termine a difesa venga richiesto dal nuovo difensore nominato, il giudice può legittimamente rigettare la contestuale istanza di rinvio presentata dal fiduciario subentrante in ragione di un concomitante impegno professionale e nominare per la celebrazione dell'udienza un difensore d'ufficio in sostituzione di quello originario non comparso, attesa la permanenza nell'incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia sino alla decorrenza del termine a difesa, in forza di quanto previsto dagli artt. 107 e 108 c.p.p.

[Sez. II, sent. 21 luglio-11 agosto 2016, n. 34833, Pres. Fumu, Rel. Rago.](#)

Sequestro preventivo - Operatività nei confronti del terzo - Condizioni - Fattispecie.

Il sequestro preventivo (nelle due forme di sequestro impeditivo, *ex* art. 321, comma 1, c.p.p., o finalizzato alla confisca, *ex* art. 321, comma 2, c.p.p.) in tanto può colpire un bene di un terzo non indagato, in quanto si assuma che il bene (nella specie il denaro) solo in apparenza appartiene al terzo ma, in realtà, è di proprietà dell'indagato. Ai fini dell'operatività, nei confronti del terzo, del sequestro preventivo, incombe alla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sicché possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al soggetto indagato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. In tal caso, spetta al giudice della cautela esplicitare poi le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio. (In coerenza con tali linee ermeneutiche, la Corte ha ritenuto fondata l'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale, premesso di non essere



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

indagato, aveva dedotto la illegittimità del sequestro per assenza dei presupposti di legge - *fumus delicti*, rapporto di pertinenzialità, corpo del reato).

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 8 giugno 2016 – 13 settembre 2016 n. 38039, pres. Vecchio, Rel. Centonze](#)

Esecuzione – Applicazione della continuazione in sede esecutiva – Compatibilità con la riconosciuta recidiva

Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento della pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato.

[Sez. I sent. 25 maggio 2016 – 13 settembre 2016 n. 38025, Pres. Vecchio, Rel. Bonito.](#)

Esecuzione - Indulto - Revoca – Obblighi del giudice in presenza di reati uniti dal vincolo della continuazione ma commessi sia prima sia dopo il termine indicato per la fruizione del beneficio.

In tema di indulto, il giudice dell'esecuzione – nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente – deve determinare, ove il giudice della cognizione non lo abbia specificato, il “quantum” di pena attribuibile ai reati che risultano commessi oltre il termine temporale fissato dall'art.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

1 della legge n. 241 del 2006, verificando, in tal modo, se per taluno di questi sia stata o meno irrogata una sanzione non inferiore a due anni di reclusione, comportante, per effetto della medesima disposizione, la revoca di diritto del beneficio.

Sez. III, sentenza 28 giugno – 31 agosto 2016 n. 35879 – Pres. Ramacci – Rel. Mengoni

MAE – Legge 69/2005 – Misura cautelare arresti domiciliari - Presupposti

Il MAE può avere ad oggetto un provvedimento applicativo della misura domiciliare ma in questo caso il Giudice, investito della richiesta dal P.M., è tenuto a verificare preventivamente se, nello Stato richiesto, sia prevista la misura domiciliare così da scongiurare che, al fine di garantire la consegna, quest'ultimo Paese applichi la sola misura custodiale contemplata dal proprio ordinamento, cioè quella più grave rispetto a quella che dovrà essere applicata in Italia.

Sez. I sent. 27 novembre 2015 – 1 settembre 2016 n. 36329, Pres. Cortese, Rel. Minchella

Sorveglianza – Permesso di necessità – Criteri valutativi

Il cd. permesso di necessità di cui all'art. 30 O.P. è un rimedio eccezionale diretto ad evitare, per finalità di umanizzazione della pena, che all'afflizione propria della detenzione si sommi inutilmente quella derivante all'interessato dall'impossibilità di essere vicino ai congiunti o di adoperarsi in favore dei medesimi, in occasione di particolari avverse vicende della vita familiare. Ne consegue che detto permesso può essere concesso non esclusivamente in ipotesi di "evento unico" ma anche in presenza di vicenda familiare particolarmente grave e non usuale, idonea ad incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto e nel grado di umanità della stessa sanzione detentiva (*nel caso di specie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale che aveva impugnato la decisione con la quale era stato concesso ad un detenuto un permesso ex art. 30 O.P. a causa delle condizioni di salute della moglie del predetto, afflitta da una grave malattia psicotica*).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

F. Misure di prevenzione.

[Sez. I sent. 22 aprile 2016 – 13 settembre 2016 n. 38004, Pres. Vecchio, Rel. Minchella.](#)

Confisca – Interposizione fittizia – Indagine ed obblighi di motivazione del Giudice – Prova del requisito dell’attualità della pericolosità sociale.

Nell’ipotesi di beni intestati a terzo ma che si assume siano nella disponibilità di persona sottoposta a misura di prevenzione personale – in quanto indiziata di appartenere a d associazione di tipo mafioso – e, come tali, soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall’interessato la legittima provenienza, l’indagine al fine di disporre la misura di prevenzione reale deve essere rigorosa, anche se i terzi intestatari siano soggetti che abbiano vincoli di parentela o di convivenza con il proposto, per i quali pure è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l’effettiva disponibilità dei beni, diretta o indiretta, da parte del medesimo.

E’ necessario dimostrare rigorosamente, ai fini dell’operatività nei confronti del terzo del sequestro e della successiva confisca, l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, si che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al prevenuto e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

[Sez. I sent.26 maggio 2016 – 2 settembre 2016 n. 36640, Pres. Cortese, Di Giuro.](#)

Pericolosità sociale - Ambito di valutazione -Ricorso per cassazione - Motivi rilevabili.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

Il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende – in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà) ma la sola violazione di legge.

La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla cd. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cd. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Ennio Amodio: *ESTETICA DELLA GIUSTIZIA PENALE Prassi, media, fiction* Giuffrè

Andrea R. Gastaldo (a cura di): *CRISI E RIFORMA DEL SISTEMA PENALE Giornata di studi in onore di Alfonso M. Stile* Cedam



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

Giovanni Cocco, Enrico Maria Ambrosetti (a cura di): *LA LEGGE PENALE. PARTE GENERALE* (Trattato breve di diritto penale) Cedam

Antonio Di Tullio: *COME APPLICARE LA MESSA ALLA PROVA. I CASI DI APPLICAZIONI PER MINORENNI E MAGGIORENNI* Maggioli Editore

Chiara Fanuele: *LA LIBERTA' SU CAUZIONE: UN'ALTERNATIVA ALLA CUSTODIA CARCERARIA* Cedam

Fabio Fasani: *TERRORISMO ISLAMICO E DIRITTO PENALE* Cedam

Nicolò Ganesini: *IL RISCHIO PENALE NELLA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA* Giappichelli

Luigi Levita: *LA LEGISLAZIONE SUGLI STUPEFACENTI* Nuova Giuridica

Luca Ramacci: *I REATI EDILIZI* Giuffrè

Roberti, Grassi: *LE ARMI DELL'ANTIMAFIA* Loris Robuffo

Giovanni Tuzet: *FILOSOFIA DELLA PROVA GIURIDICA* Giappichelli

Veronica Tondi: *IL BAIL. LA LIBERTA' SU CAUZIONE NEGLI ORDINAMENTI ANGLOSASSONI* Cedam



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

6. Incontri di studio e convegni.

Convegno: **IL BUROCRATE CREATIVO** *La crescente intraprendenza interpretativa della giurisprudenza penale* (Camera Penale di Firenze – UCPI Centro studi giuridici e sociali “Aldo Marongiu”)

Firenze, venerdì 16 settembre 2016 ore 9 Auditorium *Al Duomo* via de' Cerretani 54

Convegno: **LA GIUSTIZIA TRA INFORMAZIONE E SPETTACOLARIZZAZIONE. IL RAPPORTO TRA PROCESSO PENALE E MASS MEDIA** (Camera Penale Vicentina)

Vicenza, venerdì 16 settembre 2016 ore 14.30 Sala dei Fondatori Confartigianato di Vicenza – Via dei Fermi 120

Incontro di studio: **OMICIDIO STRADALE - COSA CAMBIA?** (Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle D’Aosta)

Cuneo, venerdì 16 settembre 2016 ore 14.30 – Università degli Studi di Torino, sede di Cuneo Aula 2

Incontro studio: **MEDIA E GIUSTIZIA** *Tra presunzione di innocenza, diritto all’informazione ed effettiva terzietà del giudicante* (Camera Penale Veronese)

Verona, venerdì 16 settembre 2016 ore 14.30 Sala Convegni Banca Popolare di Verona Via San Cosimo 10

Convegno: **OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO** (Camera Penale di Milano “Gian Domenico Pisapia”)

Milano, martedì 20 settembre 2016 ore 14.30 Salone Valente

Convegno: **IL CASO TARICCO, DA LUSSEMBURGO A ROMA. Verso la pronuncia della Corte Costituzionale** (Luiss School of Law)

Roma, giovedì 22 settembre 2016 ore 17 – Luiss Guido Carli – viale Pola 12, Sala Consiglio

Convegno: **IL DIALOGO TRA LE CORTI NAZIONALI E LE CORTI EUROPEE LA CONFISCA NEI REATI EIDLIZI** (Camera Penale di Nuoro)

Nuoro, venerdì 23 settembre 2016 ore 16.30 Sala conferenze Camera Commercio, via Piemonte 2

Convegno: **GIUSTIZIA: VERSO QUALI RIFORME** (Camera Penale di Palermo “G. Bellavista”)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 11 – 15 settembre 2016

Palermo, venerdì 23 settembre 2016 ore 15 – sabato 24 settembre 2016 ore 8.45 – Albergo delle Polvere

Seminario: **LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA IV Seminario sulla comunicazione nel processo penale** (Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell'Avvocato Penalista)
Roma sabato 24 settembre 2016 ore 9.30 – domenica 25 settembre 2016 ore 9 Via del Banco di Santo Spirito,

Convegno: **CARCERE: ESPIAZIONE O RIEDUCAZIONE 30 anni dalla legge Gozzini** (Camera Penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte Occidentale e Valle D'Aosta)
Saluzzo, venerdì 14 ottobre 2016 ore 14.30 – sabato 15 ottobre 2016 ore 9.30

Convegno: **PUNIRE COME? LA GIUSTIZIA PENALE TRA RETRIBUZIONE E RIPARAZIONE** (organizzato DAL Centro Internazionale Magistrati "Luigi Severini").

Perugia, venerdì 21 ottobre ore 9 – sabato 22 ottobre 2016 ore 9.30 Piazza Matteotti 22